

# Realizzo controllato ad ampio raggio, conferma per le operazioni intra Ue

**Con le semplificazioni del Dlgs 192/2024 e i chiarimenti del Dlgs 192/2025 la normativa ha esteso le applicazioni**

## Società

**Ok ai conferimenti di quote di controllo imputati a riserva (senza aumento di capitale)**

**A Telefisco 2026 l'Agenzia ha ribadito anche la neutralità degli apporti intracomunitari**

**Annalisa Domizi  
Alberto Russo**

Il conferimento di partecipazioni in realizzo controllato è uno strumento imprescindibile per le riorganizzazioni societarie. L'operazione consente la creazione di società-holding in modalità fiscalmente efficiente, agevolando la continuità aziendale e il passaggio generazionale, non solo per i grandi gruppi industriali, ma anche per le imprese familiari, che – va ricordato – rappresentano una buona parte del tessuto economico italiano. In particolare:

- il “conferimento di controllo” ex articolo 177, comma 2, del Tuir consente di aggregare le partecipazioni dei soci-familiari in una holding comune;
- il “conferimento di minoranza” (partecipazioni >20%-25% o 2%-5%) ex articolo 177, comma 2-bis, si adatta alle imprese condotte da famiglie multi-ramo con la creazione di più holding per ciascun ramo.

### Le aperture del Fisco

Lo strumento è sempre più utilizzato anche alla luce della progressiva apertura dell'agenzia delle Entrate, che sembra averne colto le finalità riorganizzative.

L'orientamento, nonostante qualche battuta di arresto, può dirsi consolidato, come dimostrano le numerose risposte a interpello degli ultimi anni, tra le quali segnaliamo: le 138,

147 e 148 del 2019; 381 del 2020; 199 e 225 del 2021; 374 del 2022; 4 e 56 del 2023; 160 e 216 del 2024. In queste ultime, l'Agenzia riconosce la sostanziale legittimità dei conferimenti eseguiti in sequenza e volti a ristrutturare l'assetto partecipativo di un gruppo imprenditoriale familiare, concentrando il controllo su più livelli di holding: una holding comune (costituita con conferimenti ex articolo 177, comma 2), partecipata da più holding (costituite con conferimenti ex articolo 177, comma 2-bis) riferibili ai diversi nuclei familiari.

### Disciplina allargata

Grazie alle semplificazioni del Dlgs 192/2024 e ai chiarimenti del “decreto correttivo Irpef Ires” di dicembre 2025 (Dlgs 192/2025), la disciplina ha ulteriormente ampliato il campo di applicazione.

Le novità riguardano principalmente il comma 2-bis (conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in holding, conferimenti congiunti effettuati da familiari). Ma rilevanti novità riguardano anche: conferimenti minusvalenti; conferimenti ex articolo 177, comma 2, con incremento del controllo; società scambiate non residenti.

Più di recente, segnaliamo gli interventi dell'Agenzia su conferimenti a titolo di “versamento in conto capitale” e conferimenti intracomunitari, di cui agli articoli 178 e 179 del Tuir.

### L'aumento delle riserve

Con la risposta a interpello 9 del 20 gennaio 2026, le Entrate hanno confermato l'applicazione del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, al conferimento in favore di una conferitaria già controllata al 100% dal conferente. In contropartita, la conferitaria aumenta le proprie riserve patrimoniali, senza effettuare un aumento di capitale con emissione di nuove azioni/quote a favore del conferente. Questa impostazione dovrebbe valere anche per conferimenti congiunti da parte di più soggetti che non alterino l'assetto partecipativo della conferitaria.

La possibilità di applicare il realizzo controllato senza gli adempimenti richiesti per gli aumenti di capitale

(perizia di stima ex articoli 2343 e 2465 del Codice civile) rappresenta una valida opportunità, con evidenti semplificazioni operative e minori costi (ferma restando la responsabilità degli amministratori per le poste di bilancio della conferitaria).

### Operazioni intracomunitarie

Sui conferimenti intracomunitari, in occasione di Telefisco 2026, l'Agenzia ha confermato il regime di “neutralità fiscale pura”.

In ambito domestico la neutralità è indotta, in quanto connessa all'incremento patrimoniale della conferitaria; mentre in ambito comunitario il conferente non realizza plusvalenze e la conferitaria acquisisce le partecipazioni conferite in continuità di valori fiscali, a prescindere dal trattamento contabile.

In tema di conferimenti intracomunitari ex articoli 178 e 179 del Tuir, segnaliamo anche la risposta a interpello 217 del 19 agosto 2025, relativa a un'articolata riorganizzazione di un gruppo internazionale.

Dalla risposta negativa si evince che non sono state considerate le modifiche del Dlgs 192/2024, sebbene il decreto abbia eliminato, per i conferimenti domestici e per quelli intracomunitari, il riferimento a obblighi statuari o vincoli contrattuali ai fini dell'incremento del controllo. In base all'attuale versione della norma, i conferimenti di minoranza, se idonei a incrementare il controllo, rientrano nel regime di neutralità pura o indotta, senza ulteriori condizioni.

Confidiamo, dunque, che l'Agenzia aggiorni la risposta del 2025 sui conferimenti intracomunitari e mantenga l'atteggiamento di favore confermando l'applicazione del realizzo controllato in casi, conformi alla ratio della disciplina, sui quali mancano chiarimenti ufficiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I casi sotto la lente

### Controllo indiretto ai fini dell'articolo 177, comma 2

- Un primo caso riguarda la possibilità di considerare, ai fini del controllo, i voti sulla società scambiata esercitabili in via indiretta (ad esempio, tramite società partecipate), come previsto dall'articolo 2539, comma 2, del Codice civile, sebbene non richiamato dall'articolo 177, comma 2, del Tuir.
- Considerare i voti indiretti appare coerente con la ratio della disciplina. In tal senso depongono alcuni precedenti della stessa Agenzia in contesti diversi, ma caratterizzati dalla questione del controllo indiretto (circolare 53/E/2004 sul consolidato fiscale; risoluzione 75/E/2010 sull'esclusione da imposta di successione e donazione).

### Conferimenti ex articolo 177, comma 2-bis, di partecipazioni in comunione

- Per le partecipazioni in comunione, il dubbio riguarda la ripartizione delle percentuali ex articolo 177, comma 2-bis: una partecipazione del 30% in comunione tra coniugi, ad esempio, se frazionata al 50%, non risulterebbe idonea.
- Tuttavia, la comunione non incide sull'entità della partecipazione, né sull'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti al coniuge intestatario (si veda Consiglio nazionale del Notariato, quesito n. 33-2025/T).
- Neppure il criterio dettato dall'articolo 4 del Tuir dovrebbe assumere rilievo, in quanto relativo all'imputazione dei redditi, non alla consistenza



ADOBESTOCK

patrimoniale della partecipazione.

- L'atterraggio in comunione sulla conferitaria è in linea con il fine riorganizzativo del realizzo controllato e anche qui si possono richiamare i precedenti dell'Agenzia sull'esclusione da imposta di successione e donazione.

### Conferimenti congiunti di nuda proprietà e usufrutto ex articolo 177, comma 2-bis

- Sui diritti parziari, l'Agenzia si è espressa più volte, confermando l'applicazione del realizzo controllato nei casi di:
  - conferimenti congiunti del nudo proprietario e dell'usufruttuario ex articolo 177, comma 2;
  - partecipazioni in nuda proprietà conferite ex articolo 177, comma 2-bis da uno stesso conferente, in via esclusiva o unitamente al diritto di usufrutto.
- La nuova formulazione della norma estesa ai conferimenti di soci-familiari dovrebbe consentire anche il conferimento del nudo proprietario congiuntamente al familiare usufruttuario.

### NT+FISCO

#### Rottamazione 5, chi (e come) può sfruttare la definizione agevolata

Dalla domanda (solo online) entro il 30 aprile alla possibilità di pagamenti fino a

54 rate bimestrali: online lo speciale con tutte le novità da conoscere sulla nuova sanatoria delle cartelle.

La raccolta completa degli articoli su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](https://ntplusfisco.ilsole24ore.com)